Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 798.

Erezione in ente morale della « Casa dei Ragazzi », con sede nel comune di Lecco (Como).

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa dei Ragazzi », con sede nel comune di Lecco (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 799.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Asiago, di un terreno occupato dal Sacrario dei Caduti.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Asiago, con atto in data 31 agosto 1957, n. 12583 di rep., di un terreno occupato dalla sede del Sacrario dei Caduti costruito in Asiago, località « Laiten », dalla sede del viale di accesso al Sacrario medesimo e dalla sede delle strade laterali.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 800.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria al Pestello, in comune di Montevarchi (Arezzo).

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 17 settembre 1958, integrato con altro decreto del 29 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria al Pestello, in comune di Montevarchi (Arezzo), con territorio stralciato dalle parrocchie di San Lorenzo e di San Tommè, nello stesso Comune, e al trasferimento del Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea a Tizzano, in comune di Dicomano, nella Chiesa di Santa Maria al Pestello, sede della parrocchia anzidetta, assumendo il titolo di Sant'Andrea in Santa Maria al Pestello.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 801.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Varago del comune di Maserada sul Piave (Treviso).

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Varago del comune di Maserada sul Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 802.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in frazione Postioma del comune di Paese (Treviso).

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in frazione Postioma del comune di Paese (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 803.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Mauro Abate, in frazione Rovarè del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Mauro Abate, in frazione Rovarè del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina n. 12146 in data 28 aprile 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. D'Alessio Aldo, rappresentante dei lavoratori in seno alla suddetta Commissione, richiesto dalla Camera confederale del lavoro, con il sig. Amodio Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Amodio Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. D'Alessio Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4984)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 23601 in data 16 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè richiesta dallo stesso Ente interessato, del sig. Condemi Pasquale, rappresentante dei lavoratori (U.I.L.) in seno alla suddetta Commissione provinciale (con il sig. Triveri Domenico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Triveri Domenico è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Condemi Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 13198 in data 7 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Lobianco Arcangelo, rappresentante dei coltivatori in seno alla suddetta Commissione, con il sig. Bonelli Girolamo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bonelli Girolamo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Lobianco Arcangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 17400 in data 9 giugno 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del sig. Mancastroppa Stefano, rappresentante dei lavoratori con il sig. Barbiani Ideo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Barbiani Ideo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Mancastroppa Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale del 5 maggio 1953 e modificato con decreti ministeriali 17 luglio 1954, 10 gennaio 1956 e 21 novembre 1956;

Viste le deliberazioni assunte il 14 maggio 1960 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, sono modificate come in appresso:

Art. 4, secondo comma. — « Fanno parte dell'Istituto tutte le Casse di risparmio delle Marche, che l'hanno promosso, lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, successivamente ammesso ».

Art. 5, primo e secondo comma. — « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.540.000.000 (unmiliardocinquecentoquarantamilioni) ed è costituito dalla quota di L. 1.140.000.000 (unmiliardocentoquarantamilioni) conferito dallo Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna sottoscritta dagli altri enti partecipanti nella seguente misura:

C. R. di Ancona	n.	276	L.	27.600.000
» » Ascoli Piceno	»	426	»	42.600.000
» » Fabriano	»	210	»	21.000.000
» » Fano	»	210	»	21.000.000
» » Fermo	»	270	»	27.000.000
» » Jesi	»	342	»	34.200.000
» » Loreto	»	102	»	10.200.000
» » Macerata	»	750	»	75.000.000
» » Pesaro	»	414	»	41.400.000
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane	»	1000	»	100.000.000
	n.	4000	L.	400.000.000

Il fondo di dotazione sarà annualmente aumentato, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato e potrà altresì essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti ».

Art. 7, ultimo comma. — « L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima e dell'art. 14 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Art. 8, primo e secondo comma. — « Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, modificate secondo la legge 30 luglio 1959, n. 623, le seguenti operazioni attive:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

d) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) prestiti per l'acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso ai sensi ed agli effetti dell'art. 2762 del Codice civile.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi in vigore ».

Art. 11, primo comma. — « L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, e dal rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di nominali L. 100.000 di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Agli effetti delle votazioni, le frazioni di quota non vengono calcolate » (il resto invariato).

Art. 17, primo e secondo comma. — « Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione il rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il rappresentante nominato dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed i legali rappresentanti delle quattro Casse di risparmio che in ciascuna delle quattro provincie delle Marche detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione ».

Art. 19. — « Gli amministratori non possono essere fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, non possono altresì far parte del Consiglio i membri del Parlamento, i funzionari ed impiegati dello Stato, ad eccezione di quello nominato con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, o di altri enti pubblici, i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto ».

All'art. 20 viene aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Tutti i membri del Consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori ».

Le seguenti disposizioni del citato statuto sono così modificate:

Art. 34. — « Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinaria, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile;

2) per 6/10 ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito; la quota di utili spettante allo Stato andrà ad aumentare il fondo di dotazione ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

3) per 1/10, in parte alla formazione di un fondo di riserva straordinario, ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ed iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria nelle Marche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4998)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1960.

Denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1957, n. 308, concernente le nuove norme relative alle denunce ed ai benestare all'importazione ed all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1959, n. 1, relativo alla riduzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni e le esportazioni di merci comprese nelle autorizzazioni generali (merci « a dogana ») sono consentite dalle dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Le importazioni e le esportazioni di merci sottoposte ad autorizzazione particolare (merci « a licenza ») sono consentite dalle dogane a fronte di licenza, emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

In casi particolari il Ministero del commercio con l'estero potrà limitare il rilascio della denuncia e benestare bancario di cui ai precedenti comma esclusivamente all'Ufficio Italiano dei Cambi e/o alle sue Rappresentanze presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Le importazioni e le esportazioni che non danno luogo a costituzione o estinzione di debiti o di crediti verso l'estero (franco valuta) di merci « a dogana » sono consentite dalle dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le importazioni e le esportazioni « franco valuta » di merci « a licenza » sono consentite dalle dogane a fronte di licenza emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 3.

Le importazioni e le esportazioni, con regolamento valutario oppure « franco valuta » di valore non superiore a lire italiane 150.000 sono effettuate senza presentazione alle dogane di denunce e benestare bancario all'importazione e all'esportazione, fermo restando lo obbligo della presentazione della licenza emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, quando prescritta.

Art. 4.

Le importazioni e le esportazioni in compensazione privata, qualunque sia il valore, sono consentite dalle dogane a fronte di licenza emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alle sede della banca designata dagli operatori interessati.

Art. 5.

Salva diversa determinazione del Ministero del commercio con l'estero, in merito a casi particolari, le denunce e benestare bancari di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, denominati Mod. A Import e Mod. A

Esport devono essere compilati in conformità dei modelli 1 e 2, annessi al presente decreto e possono essere rilasciati soltanto a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia.

Art. 6.

Le denunce e benestare bancari hanno una validità di giorni trenta dalla data della loro emissione. Tale validità non può oltrepassare i termini di scadenza della licenza o dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritte. Detti documenti valutari sono utilizzabili, anche frazionatamente, per il compimento di operazioni doganali in numero non superiore a otto.

Alla scadenza, qualora non abbiano avuto inizio di utilizzo per effettuare le operazioni doganali, i documenti medesimi devono essere restituiti alla banca emittente a cura degli operatori.

Art. 7.

Le denunce e benestare bancari sono compilati in cinque esemplari, contrassegnati da numeri progressivi, che devono essere firmati dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato e dalla banca emittente.

L'esemplare contrassegnato con il numero 5 è trattenuto dalla banca emittente; gli altri quattro esemplari sono consegnati dalla banca all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato che, all'atto dell'importazione o esportazione della merce, deve presentarli alla dogana competente.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati dei Modelli *A* Import e *A* Esport con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuato gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il n. 4; trasmette agli uffici competenti per l'ulteriore seguito, gli esemplari contrassegnati con i numeri 1, 2 e 3, nonchè la copia della fattura munita del timbro doganale.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce lo inoltro previsto dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità dei Modelli *A* Import e *A* Esport.

Art. 8.

Le denunce e benestare bancari possono essere utilizzati, senza il preventivo visto della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario eseguibile nei termini stabiliti dalle norme pro-tempore vigenti, nei casi in cui il valore della merce oggetto dell'importazione o dell'esportazione superi l'importo di lire italiane 150.000 e non ecceda le lire italiane 500.000 oppure trattasi, per qualsiasi valore, di:

a) importazioni di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia e di bestiame vivo da qualsiasi provenienza;

b) esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, volatili domestici, conigli e cacciagione qualunque sia la forma di vendita;

c) importazioni ed esportazioni diverse da quelle sopraindicate espressamente autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Le denunce di cui all'art. 8 si compongono di quattro esemplari, contrassegnati da numeri progressivi dall'1 al 4; sono munite di stampiglia « Procedura Speciale » e devono essere compilate e firmate dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Detti modelli, sui quali dovrà essere indicato, fra l'altro, anche la ragione sociale e la sede della Banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, dovranno essere presentati alla dogana competente insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto dell'importazione o dell'esportazione della merce.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati della denuncia con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il n. 4 e trasmette i rimanenti esemplari 1, 2 e 3, nonchè la copia della fattura munita del timbro doganale, agli uffici competenti per l'ulteriore seguito.

Art. 10.

I modelli di cui al precedente art. 9, in dotazione presso le banche e gli spedizionieri, nel caso che questi ultimi ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio Italiano dei Cambi, sono validi per eseguire una sola operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 12.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 25 ottobre 1957, riguardante il riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione;

il decreto ministeriale 23 novembre 1957, riguardante le nuove norme relative alle denunce ed ai benestare all'importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000;

il decreto ministeriale 5 dicembre 1958, riguardante la riduzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 8 luglio 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

MODELLO N. 1 *FACCIATA ANTERIORE*

(*Colore bianco*) Mod. A Import.
Ediz. 1960

BANCA . . . .
Filiale di . . . .

PAESE { di origine della merce . . . . / di provenienza della merce . . . . / creditore . . . . }

1

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

N. 00.000.000 XX

con impegno di regolamento in . . . .

[ ] . . . .
N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . . le merci sottoindicate
per . . . . e con pagamento . . . .
Esportatore Estero: . . . .
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)
Data fattura: . . . . Scadenza impegno: . . . .
Licenza Ministero Finanze del . . . . N. . . . . valida fino al . . . .
La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al . . . .

Importo della fattura	Costo merce	. . . .	Quantità e qualità della merce . . . .
	Nolo	. . . .	. . . .
	Assicuraz.	. . . .	. . . .
	Totale	. . . .	. . . .
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		. . . .	. . . .
	Importo netto	. . . .	. . . . Tariffa doganale N. . . . .
			Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca
0
Piazza
000

Note: . . . .
. . . .
. . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data . . . .
Timbro . . . .
Firma . . . .

Da consegnare all'importatore per essere poi trasmesso all'U.I.C. (URTE) per il tramite della Banca

MODELLO N. 1

FACCIATA POSTERIORE
(Rovesciata)

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
1° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
2° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
3° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
4° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
5° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
6° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
7° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
8° scarico	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	. . . .	. . . .		

MODELLO N. 2 — *FACCIATA ANTERIORE*

(*Colore celeste*) — MOD. A Esport. Ed.z. 1960

BANCA	PAESE	di destinazione della merce	1
Filiale di . .		debitore	

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

N. 00.000.000 XX

con impegno di regolamento in . . . .

[ ] . . . .

N. posizione meccanografico (cognome e nome – o ragione sociale – e indirizzo)

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . . le merci sottoindicate

per . . . . e con pagamento . . . .

Destinatario: . . . .

(cognome e nome – o ragione sociale – e indirizzo)

Data fattura: . . . . Scadenza impegno: . . . .

. . . .

Licenza Ministero Finanze del . . . . N. . . . . valida fino al . . . .

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al. . . . .

Importo della fattura			
	Costo merce	. . . .	Quantità e qualità della merce . . . .
	Nolo	. . . .	. . . .
	Assicuraz.	. . . .	. . . .
	Totale	. . . .	. . . .
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		. . . .	. . . .
	Importo netto	. . . .	. . . . Tariffa doganale N.. . . . . . .

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca **0** — Piazza **000**

Note: . . . .

. . . .

. . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata – Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .

(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data . . . .

Timbro . . . .

Firma . . . .

Da consegnare all'esportatore per essere poi trasmesso all'**U.I.C.** (URTE) per il tramite della Banca

MODELLO N. 2

FACCIATA POSTERIORE
(Rovesciata)

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
1° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
2° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
3° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
4° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
5° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
6° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
7° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		
			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
8° scarico	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza	....	....		

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 21 strade in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Enna ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art 4 della citata legge dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del delegato regionale per la provincia di Enna n. 1349 del 19 settembre 1958;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 43 del 25 ottobre 1958;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Viste le deliberazioni del delegato regionale per la provincia di Enna in data 18 dicembre 1958, numeri 1627, 1628, 1629 e 1630, relative alle opposizioni;

Visto il voto n. 44 del 12 gennaio 1960, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI ENNA

Elenco delle strade provincializzate

1 Santa Lucia-Scifitello: dalla strada provinciale n. 1 alla strada statale n. 117-*bis*.

2. Strada del Borgo Cascino: dalla strada statale n. 122 alla strada provinciale n. 9, attraverso l'abitato del Borgo Cascino.

3. San Giovanni-Animesante-Lombardia-Torrazza: dalla strada statale n. 121 per la frazione Lombardi fino alla strada statale n. 192 nei pressi dello Scalo ferroviario di Scarlata.

4. Cacchiamo-Bivio Villapriolo: dall'abitato di Cacchiano alla strada provinciale n. 5 « Calascibetta-Ponte Munzonari ».

5. Ponte Petrangeli (presso Leonforte) Bivio provinciale n. 7-Contrada Conigliera (Assoro): dalla strada statale n. 121 per Leonforte alla strada provinciale n. 7.

6. Gagliano Castelferrato-Troina: dall'abitato di Gagliano Castelferrato alla strada statale n. 120 nei pressi dell'abitato di Troina.

7. Strada San Bartolo: dalla strada provinciale n. 8 in contrada Castani fino ad Aidone presso la strada provinciale n. 13.

8. Piazza Armerina-Mazzarino-Tratto « Bivio Usignolo-Passo Mastrodiego: dalla strada provinciale n. 15 presso Bivio Usignolo al confine della provincia di Caltanissetta presso Passo Mastrodiego.

9. Bivio Toscano-Bivio provinciale n. 16-Mirabella-Piazza Armerina: dalla strada provinciale n. 14 alla strada provinciale n. 16 verso il confine con la provincia di Catania.

10. Ponte Polleri-Leano: dalla strada provinciale n. 16 alla frazione di Leano.

11. Leonforte-Erbavusa-Bivio Villadoro: dall' abitato di Leonforte alla strada provinciale n. 18 in prossimità dell'abitato di Villadoro.

12. Aidone-Miniera Baccarato-Innesto strada « Piazza-Armerina-Aidone »: dalla strada provinciale n. 13 presso Aidone per il borgo rurale di Baccarato fino all'innesto con la strada Bivio Toscano-Bivio provinciale n. 16.

13. Centuripe-Gruppo Miniere-Stazione ferroviariaria di Mandarano: dall'abitato di Centuripe allo Scalo ferroviario di Mandarano.

14. Sitica-Abbate-Signore Ritrovato: dal comune di Barrafranca alla strada provinciale n. 12.

15. San Michele di Nicosia: allaccia l'abitato di Nicosia con la strada statale n. 120 e la strada provinciale Agira-Nicosia.

16. Carmine-Lavatoio di Nicosia: attraversa l'abitato di Nicosia con estremi sulla strada statale n. 120 e la strada provinciale Agira-Nicosia.

17. Dall'abitato di Aidone alla strada provinciale n. 13.

18 Adrano-Stazione di Mandarano: dal ponte Simeto alla stazione ferroviaria di Mandarano.

19. Dalla strada provinciale n. 2 all'abitato di Enna.

20. Cacchiamo-Millitari-Villadoro: dall'abitato di Cacchiamo alla strada provinciale n. 18 toccando l'abitato di Millitari e Villadoro.

21. Piano Torre-Diga Ancipa-Troina: dalla strada statale n. 120 alla diga dell'Ancipa.

(4991)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Autorizzazione alla S.p.A. Docks Savonesi ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Savona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1558, e successive modificazioni:

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e successiva modificazione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1950, che autorizza la S.p.A. Docks Savonesi a gestire in Savona, via Saredo, n. 5 — oggi via Servettaz — un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la documentata istanza in data 10 luglio 1959, con la quale detta Società ha chiesto di essere autorizzata a destinare all'esercizio del Magazzino generale da essa gestito anche altri locali siti in Savona, via Bartoli, n. 5, meglio indicati nelle planimetrie allegate alla istanza stessa;

Vista la perizia sulla idoneità dei locali siti in via Bartoli, n. 5, vistata dall'Ufficio del genio civile di Savona;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con la deliberazione n. 5/273 del 25 novembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla S.p.A. Docks Savonesi ad esercitare un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, con sede in Savona, è estesa anche ai locali siti in Savona, via Bartoli, n. 5, destinati dalla Società all'ampliamento della predetta sede principale del Magazzino generale da essa gestito.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito che saranno effettuate nei locali come sopra autorizzati, si osserveranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già approvate per gli altri locali gestiti dalla S.p.A. Doks Savonesi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1960.

Sostituzione di un componente la Deputazione della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 8 del 12 gennaio successivo, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1960;

Vista la deliberazione in data 8 luglio 1960, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste propone la sostituzione del dott. Mario Monachesi, trasferito in altra sede, con il prof. dott. Gino Cardinali nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Trieste;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Trieste per l'anno 1960, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il prof. dott. Gino Cardinali, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Mario Monachesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5009)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile « S. Timoteo » di Termoli ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.7.III.19.1.923 del 23 luglio 1960, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile « S. Timoteo » di Termoli viene autorizzato ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(5191)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dott.ssa Ada Dina Minelli, nata a Savigno (Bologna) il 5 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Bologna il 20 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria di Genova — Intestazione: Bozzano Maria e Biancheri Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativo 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 25 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Napoli — Intestazione: Petrilli Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1936, al portatore 4 — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1960

(4693) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso

Si rende noto a chiunque abbia interesse che a cura del Ministero dell'interno è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, situazione 1° gennaio 1960.

(5198)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Rovigo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 17 luglio 1951 relativo alle tariffe per le operazioni di facchinaggio di piazza della provincia di Rovigo.

2. — Accordo salariale e normativo 11 maggio 1959 per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane di elettrolavatura e le loro dipendenti apprendiste della provincia di Rovigo.

3. — Accordo 30 maggio 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di Rovigo all'accordo salariale e normativo per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane di elettrolavatura della provincia di Rovigo e le loro dipendenti apprendiste stipulato in data 11 maggio 1959.

4. — Accordo salariale e normativo 19 giugno 1959 per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane produttrici di imballaggi e i loro dipendenti apprendisti della provincia di Rovigo.

5. — Accordo 30 maggio 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di Rovigo all'accordo salariale e normativo per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane produttrici di imballaggi della provincia di Rovigo e i loro dipendenti apprendisti, stipulato in data 19 giugno 1959.

6. — Accordo 30 maggio 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di Rovigo al contratto provinciale di lavoro per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ad alta macinazione e i loro dipendenti, stipulato in data 8 ottobre 1956.

7. — Accordo 30 maggio 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di Rovigo al contratto provinciale di lavoro per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane a bassa macinazione e i loro dipendenti, stipulato in data 28 novembre 1956.

Il Ministro: SULLO

(5196)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 25 febbraio 1958 per la regolamentazione dell'indennità di contingenza ai dipendenti da imprese artigiane della provincia di Genova.

2. — Accordo 10 giugno 1958 per la estensione alle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, aderenti alla Associazione Industriali di Genova, del contratto economico normativo 25 febbraio 1958 stipulato tra le associazioni degli artigiani di Genova e le contrapposte organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. — Accordo 15 gennaio 1946 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di fotografi della provincia di Genova.

4. — Accordo 15 dicembre 1945 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di metalmeccanici della provincia di Genova.

5. — Accordo 11 gennaio 1947 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche della provincia di Genova.

6. — Accordo 15 dicembre 1945 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di ottoniere della provincia di Genova.

7. — Accordo 15 gennaio 1946 per l'adeguamento salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Genova inquadrate nella categoria edili.

8. — Accordo 4 marzo 1947 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Genova inquadrate nella categoria edili.

9. — Accordo 20 gennaio 1946 di aggiornamento del contratto collettivo 21 settembre 1938 per i dipendenti da aziende artigiane di coloritori, verniciatori, decoratori ed affini della provincia di Genova.

10. — Accordo 15 gennaio 1946 per l'adeguamento salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane inquadrate nella categoria « marmo e pietra » della provincia di Genova.

11. — Accordo 4 marzo 1947 di adeguamento salariale per gli operai dipendenti da aziende artigiane della categoria « marmo e pietra » della provincia di Genova.

12. — Accordo 15 gennaio 1946 di adeguamento salariale da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini della provincia di Genova.

13. — Accordo 28 maggio 1947 integrativo dell'accordo nazionale 11 dicembre 1946 per i dipendenti da aziende artigiane addetti alla lavorazione del sughero della provincia di Genova.

14. — Accordo 14 febbraio 1946 relativo all'aggiornamento del contratto collettivo per i dipendenti da aziende artigiane di tappezzieri in carta della provincia di Genova.

15. — Accordo 1° gennaio 1946 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di vetri, specchi, cristalli della provincia di Genova.

16. — Accordo 26 maggio 1947 per l'estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° maggio 1947 per l'industria poligrafica ai dipendenti da aziende artigiane che esercitano la attività poligrafica nella provincia di Genova.

17. — Accordo 1° gennaio 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di attività varie (avorio, penne stilografiche, miniature, tartarughe, ecc.) della provincia di Genova.

18. — Accordo 31 dicembre 1945 per l'aggiornamento del contratto collettivo dei lavoranti orafi e gioiellieri artigiani della provincia di Genova.

19. — Accordo 9 gennaio 1946 di aggiornamento del contratto collettivo dei lavoranti filigranisti della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo per le tariffe dei lavoranti cottimisti guantai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Genova stipulato in data 20 dicembre 1949.

2. — Accordo dei nuovi minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane tessili della provincia di Genova stipulato il 14 luglio 1947.

3. — Accordo 20 marzo 1947 per il trasferimento della quota integrativa sulle paghe basi dei dipendenti da aziende artigiane tessili e dell'abbigliamento della provincia di Genova.

4. — Accordo salariale per il settore dell'abbigliamento artigiano, stipulato in data 18 giugno 1947 tra la F.I.O.T. - C.G.I.L. di Genova e l'Associazione artigiani della provincia di Genova.

5. — Accordo 14 luglio 1947 relativo ai nuovi minimi orari per l'apprendistato nelle aziende artigiane dell'abbigliamento della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 23 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1949 da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti nella provincia di Genova lavanderie di biancheria per bordo.

Il Ministro: SULLO

(5197)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Perugia e Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Perugia e Viterbo.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretariato titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera c) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera c), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 26 luglio 1960

p. *Il Ministro*: Bisori

(5167)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 20 luglio 1960).

Sono disponibili presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste, n. 60 (sessanta) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (30 settembre 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 luglio 1960

p. Il Ministro: ROSELLI

(5163)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero dell'8 luglio del corrente anno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 21 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1959;

Visto che nell'elenco dei candidati risultati idonei, per errore di copia, non è stato incluso il candidato Bisceglia dott. Silvano risultato idoneo con punti 41,00 su 100 e che pertanto deve essere inserito all'8° posto della graduatoria stessa;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1959:

1. Tonini Franco	punti	53,78	su 100
2. Sciutteri Giuseppe	»	52,60	»
3. Minet Alfeo	»	51,17	»
4. Brogliati Alberto	»	50,87	»
5. Benetti Achille	»	50,40	»
6. Gozo Benedetto	»	47,22	»
7. Murer Vecellio	»	41,38	»
8. Bisceglia Silvano	»	41,00	»
9. Cappelli Dario	»	38,50	»
10. Poli Bruno	»	38,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Cmuni interessati.

Belluno, addì 28 luglio 1960

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(5005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 novembre 1959, n. 5072 San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Udine;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1960, concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso con la graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento, approvato con regio decreeto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. Agosti Elio	punti	148,343	su 200
2. Tagliapietra Luigi	»	143,284	»
3. Callegaro Antonio	»	136,300	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Udine, addì 22 luglio 1960

Il medico provinciale: BALISTRERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5072 San. del 22 luglio 1960, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Udine;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Elio Agosti è nominato ufficiale sanitario del comune di Udine.

La nomina si intende fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale sarà provveduto, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il dott. Elio Agosti dovrà, pena di dichiarazione di rinuncia al posto, assumere servizio nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di domanda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Udine, addì 22 luglio 1960

Il medico provinciale: BALISTRERI

(4960)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il decreto prefettizio n. 32645 del 31 marzo 1959, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli

articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pizzi Lizzardo . . . punti 52,22 su 100
2. Raineri Alfredo . » 52,07 »
3. Sighinolfi Luigi . » 51,81 »
4. Marchesini Alfonso . . . . » 50,24 »
5. Formenti Franco . . . » 49,78 »
6. Paleari Giuseppe . . . . » 49,35 »
7. Zamagni Pietro, ... » 49,21 »
8. Mussita Gherardo . . » 49,13 »
9. Schiuma Federico . » 48,95 »
10. Faconti Alessandro . . . » 48,90 »
11. Merelli Mario . . . » 48,82 »
12. Filisetti Tullio . . » 48.70 »
13. De Stefano Angelo . » 48,66 »
14. Morandini Gino » 48,56 »
15. Vismara Gianbattista » 48,09 »
16. Bianchi Giovanni, precede per età . » 48,04 »
17. Bocchia Mario » 48,04 »
18. Ciccarelli Giuseppe . » 47,84 »
19. De Petri Aldo . 47,70 -
20. Margini Gianfranco . . . . » 47,68 »
21. Serra Antonio . . . » 47,64 »
22. Rossi Aurelio . . . » 47,25 »
23. Pedrini Paolo . . . » 46.97 »
24. Barbieri Carlo . . . . » 46.95 »
25. Berera Giuseppe . . . » 46,74 »
26. Saurgnani Evenzio . . . » 46,66 »
27. Ventriglia Giuseppe . . » 46.46 »
28. Persiani Cesare . . . . » 46.25 »
29. Pica Antonio . . . . » 46,08 »
30. Riccobaldi Mario . . » 46.01 »
31. Pata Pasquale . » 45,77 »
32. Bado Luigi » 45.76 »
33. Ranzanici Aurelio . » 45.62 »
34. Palumbo Germano . » 45.56 »
35. Vestri Aldo » 45,53 »
36. Pezzola Bortolo Giuliano . » 45,46 »
37. Santangelo Gesualdo » 45,42 »
38. Tagliabue Arnaldo, precede per età » 45,26 »
39. Gasparini Paolo » 45,26 »
40. Ferrari Battista » 45.10 »
41. Rota Aurelio . . » 45,00 »
42. Giovanelli Aldo . » 44.92 »
43. Battesini Bettino » 44.69 »
44. Pesenti Compagnoni Mario . . » 44,57 »
45. Dotti Alberto . . » 44,36 »
46. Carrara Domenico . » 44,17 »
47. Guardamagna Luigi . . . » 44.15 »
48. Tolomelli Vittorio . . » 44,09 »
49. Orlandi Agostino. . . » 44,05 »
50. Battaglia Domenico » 43,96 »
51. Amosso Enrico . » 43,88 »
52. Vallese Pietro . » 43,77 »
53. Faini Andrea . » 43,64 »
54. Valsecchi Lodovico . » 43,62 »
55. Perico Giancarlo . » 43,58 »
56. Benecchi Orario » 43,50 »
57. Ceresa Ferruccio » 43.45 »
58. Baroni Evan . » 43,43 »
59. Nicoli Walter . punti 43,40 su 100
60. Cugini Carlo . . » 43.36 »
61. Spotorno Arturo . » 43,35 »
62. Bigoni Vincenzo » 42,90 »
63. Riggi Calogero » 42,89 »
64. Solimeno Gennaro » 42,45 »
65. Tinelli Luigi » 42,41 »
66. Giorgio Luciano » 41,70 »
67. Mainardi Paolo » 41,69 »
68. Sartorio Aldo . » 41,59 »
69. Grecchi Giovanni . » 41,50 »
70. Milanesi Italo » 41,49 »
71. Ferlini Sergio . » 41,22 »
72. Menta Guglielmo . » 41,19 »
73. Somaschini Ferruccio . » 41,12 »
74. Cauto Roberto » 41,09 »
75. Ferrari Antonio . . . . . » 39,77 »
76. Giardini Innocenzo . . . . » 37,10 »
77. Gotti Achille . . . . » 36,53 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 21 luglio 1960.

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vocanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Viste le domande dei candidati e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pizzi Lizzardo: consorzio Carvico-Sotto il Monte;
2) Raineri Alfredo: consorzio Paladina-Valbrembo;
3) Sighinolfi Luigi: consorzio Selvino-Aviatico;
4) Marchesini Alfonso: consorzio Calvenzano-Misano Gera d'Adda;
5) Formenti Franco: Bracca di Costa Serina;
6) Paleari Giuseppe: Gandellino;
7) Zamagni Pietro: consorzio Torre de' Busi-Monte Marenzo;
8) Mussita Gherardo: consorzio Santa Brigida-Averara-Cusio.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 21 luglio 1960

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(4958)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.